

STATUTO

CASA S. GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOLARINO SR VIALE DELLA
PATRIA 9

Numero REA: SR - 130528

Codice fiscale: 01544350893

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n. 8902	Raccolta n. 4352
	ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilasei, il giorno ventuno del mese di aprile	
	In Floridia, nel mio studio di via Roma 56.	
	Innanzi a me Avv. Sofio Rio Notaio residente in Floridia,	
	iscritto presso il Collegio notarile di Siracusa,	
	sono presenti	
	- la signora VISALLI Natala , nata a Messina (ME) il 25	
	dicembre 1966 e residente a Floridia (SR), in Via Carlo Marx	
	n. 97, codice fiscale VSL NTL 66T65 F158X;	
	- la signora PARADISO Maria , nata a Sortino (SR) il 2 febbraio	
	1953 e residente a Sortino (SR), in Via A. Moro n. 8/b, codice	
	fiscale PRD MRA 53B42 I864K;	
	- la signora SPADA Serafina , nata a Floridia (SR) il 12	
	maggio 1965 e residente a Floridia (SR), in Via Giusti n. 228,	
	codice fiscale SPD SFN 65E52 D636X.	
	Dette comparenti tutti cittadine italiane della cui identità	
	personale io notaio sono certo convengono e stipulano quanto	
	segue.	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita fra le comparenti una società cooperativa	
	sociale denominata "CASA S. GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE"	
	ARTICOLO 2	

	La cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo	
	mutualistico anche per fornire occasioni di lavoro ai soci e	
	svolge la propria attività mutualistica in funzione del	
	conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato le cui	
	regole di svolgimento ed i relativi criteri con specifico	
	riferimento ai rapporti fra la società ed i soci saranno	
	previsti in apposito regolamento che predisposto dall'organo	
	amministrativo, verrà approvato dalla assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie della	
	società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda	
	parte dell'articolo. 2521 del codice civile. Fin d'ora si	
	precisa comunque con riferimento ai detti rapporti	
	mutualistici che la società è obbligata al rispetto del	
	principio della parità di trattamento demandandosi all'organo	
	amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con	
	il regolamento da predisporli e approvarsi, di instaurare ed	
	eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse	
	valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della	
	cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. I comparenti	
	precisano altresì che è espressamente prevista la facoltà per	
	la società di svolgere la propria attività anche con i terzi,	
	le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite	
	dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa	
	cooperativa.	
	ARTICOLO 3	

	La Società, retta dai principi della mutualità e senza	
	finalità speculativa, si propone di ottenere le migliori	
	condizioni economiche, sociali e di lavoro per i soci, con	
	particolare riguardo per quelli disoccupati o in cerca di	
	prima occupazione, usufruendo a tal fine di tutti i	
	provvedimenti di legge, anche regionali e comunitari, vigenti	
	e futuri in materia di cooperazione ed occupazione.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La cooperativa può aderire ad associazioni nazionali di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento	
	cooperativistico ed ai relativi organismi periferici. La	
	cooperativa ha per oggetto Sociale:	
	- Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto	
	l'Istituzione e gestione di:	
	- un centro diurno di assistenza e di incontro per	
	minori, inabili ed anziani;	
	- comunità alloggio per minori, inabili ed anziani;	
	- casa-albergo per minori, inabili ed anziani;	
	- casa protetta per minori, inabili ed anziani;	
	- casa di riposo;	
	- centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale	
	temporanea;	

	- recupero e assistenza, educazione e miglioramento delle	
	condizioni di vita dei minori sottoposti all'autorità	
	giudiziaria reinserimento sociale dei tossicodipendenti,	
	disabili, malati terminali, malati di lunga degenza,	
	sofferenti mentali e dimessi dagli ex ospedali psichiatrici,	
	nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di	
	autonomia personale degli assistiti per favorirne le migliori	
	condizioni di vita;	
	- Gestione di asili nido, centri sociali, consultori,	
	assistenza domiciliare agli anziani, ad inabili, gestanti,	
	ragazze madri, assistenza socio sanitaria, servizi di tele-	
	soccorso e di tele-assistenza;	
	- Organizzazione e gestione di servizio socio-psicopedagogico,	
	assistenza igienico personale per portatori di handicap e	
	relativo trasporto;	
	- Organizzazione e gestione di posti di ristoro per anziani	
	che frequentano l'asilo, le scuole elementari e medie;	
	- Organizzazione di iniziative per il tempo libero,	
	animazione, attività ludiche e culturali per anziani e minori;	
	Per la realizzazione degli anzidetti scopi la Cooperativa si	
	prefigge anche la stipula di convenzioni con Enti Locali	
	(Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, etc.), con enti	
	pubblici e privati e con enti morali e la promozione di azioni	
	concrete e mirate alla solidarietà, a combattere il disagio	
	delle persone anziane e devianze giovanili e componenti	

	collettività estere, la istituzione e/o gestione di centri di	
	aggregazione sociale, quali centri diurni di assistenza e Day	
	hospital e la organizzazione e la gestione di corsi di	
	formazione. Eventuali attività connesse a quelle su indicate	
	non devono essere prevalenti.	
	La Cooperativa, unicamente al fine del miglior conseguimento	
	dell'oggetto sociale; può: compiere tutti gli atti e le	
	operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei	
	confronti del pubblico) ritenuti dall'organo amministrativo	
	necessari od utili, come il commercio di prodotti tipici	
	locali ed attività di importexport, costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato, ricevere	
	prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	
	dai regolamenti; prestare garanzie; prestare garanzie reali e	
	non reali a favori di terzi.	
	E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle	
	istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel	
	rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	

	ARTICOLO 4	
	La società ha sede legale nel Comune di Solarino.	
	Ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese l'indirizzo viene	
	fissato in viale Della Patria n. 9.	
	La società nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di	
	legge potrà istituire sedi secondarie agenzie e/o depositi nei	
	modi forme e termini di legge.	
	L'organo amministrativo della società può spostare la sede	
	legale all'interno del Comune di Solarino.	
	ARTICOLO 5	
	La società ha durata a tutto il trentuno dicembre	
	duemilacinquanta (31/12/2050).	
	Detto termine potrà prorogarsi con delibera dell'assemblea	
	straordinaria salvo in tal caso il diritto di recesso del	
	socio dissenziente che verrà comunicato all'organo	
	amministrativo nei termini di cui all'art. 2532 c.c. e	
	produrrà effetto così come previsto nell'ultimo comma della	
	citata norma.	
	ARTICOLO 6	
	Il capitale della società è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari ed è rappresentato	
	da quote del valore nominale pari ad euro cento (100,00)	
	cadauna.	
	Detto capitale può essere liberato mediante conferimenti in	
	denaro, di crediti o di beni in natura. Quello sottoscritto	

	dai soci comparenti è liberato come di seguito:	
	- da VISALLI Natala per euro 500,00 (cinquecento virgola zero	
	centesimi) pari a numero cinque quote;	
	- da PARADISO Maria per euro 500,00 (cinquecento virgola zero	
	centesimi) pari a numero cinque quote;	
	- da SPADA Serafina per euro 500,00 (cinquecento virgola zero	
	centesimi) pari a numero cinque quote;	
	con conferimento in denaro versato nel suo intero ammontare	
	presso la casse sociali.	
	Il capitale sociale è pertanto di euro 1.500,00	
	(millecinquecento virgola zero centesimi).	
	L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art.2528	
	del codice Civile non importa modifica dell'atto costitutivo.	
	La società tuttavia può deliberare aumenti di capitale con	
	modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli	
	articoli 2438 e seguenti del c.c.	
	L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione verrà	
	autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli	
	amministratori.	
	ARTICOLO 7	
	Le partecipazioni sociali non possono essere cedute nè	
	sottoposte a pegno nè ad altri vincoli se non con	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende sottoporre a pegno e/o comunque cedere in	
	tutto o parte le proprie partecipazioni sociali deve darne	

	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. L'organo amministrativo comunicherà al socio il	
	provvedimento autorizzatorio o di diniego nel termine di 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui	
	sopra. Trascorso comunque il detto termine il socio è libero	
	di vendere e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal	
	presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel	
	libro dei soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha	
	il diritto nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della relativa comunicazione di proporre opposizione al	
	Tribunale.	
	ARTICOLO 8	
	Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai	
	conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale	
	sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie e comunque da tutte	
	le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita	
	della società nè al momento del suo scioglimento.	
	ARTICOLO 9	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno ed il primo si chiuderà il trentuno dicembre	
	duemilasei (31/12/2006).	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti	
	dalle vigenti normative. L'assemblea che approva il bilancio	

	delibera sulla destinazione degli eventuali utili netti e	
	costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne	
	destinerà parte al Fondo mutualistico attualmente prescritto	
	dalla legge 59/92; statuirà sui dividendi nei limiti di legge	
	per la mutualità prevalente. L'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del	
	ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,	
	delle disposizioni del presente statuto e del relativo	
	apposito regolamento. In ogni caso la ripartizione del	
	ristorno ai soci cooperatori va effettuata in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente	
	realizzati in conformità con i criteri stabiliti nell'apposito	
	regolamento. Il regolamento stabilisce i criteri attraverso i	
	quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali	
	eroga il ristorno, in stretta ed esclusiva relazione con lo	
	scambio mutualistico. In ogni caso l'entità della quota da	
	destinare a ristorni tiene conto del valore della prestazione	
	mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre e, al limite,	
	annullare quanto più quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto	
	ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la	
	fattispecie del ristorno anticipato. Nella delibera di	
	distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi	
	delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 -	
	sexies c.c.	
	ARTICOLO 10	

	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito	
	dalle vigenti disposizioni di legge ed è potenzialmente	
	illimitato. Possono acquisire la qualità di soci coloro che	
	sono in grado di contribuire al conseguimento dell'oggetto	
	sociale avendone interesse e precisamente coloro che	
	possiedono i seguenti requisiti:	
	essere soggetti esperti o praticanti il ramo socio sanitario	
	assistenziale o comunque operanti nel cosiddetto terzo	
	settore, e comunque nei rami di attività della cooperativa.	
	I soci dovranno appartenere alle seguenti categorie: a) soci	
	prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso	
	di qualsiasi natura ed entità; b) soci fruitori, che	
	usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei	
	servizi prestati dalla coopertiva; c) soci volontari, che	
	prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per	
	fini di solidarietà d) soci sovventori, che partecipano ai	
	programmi per lo sviluppo tecnologico, o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, oppure ai	
	programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento	
	aziendale. E' consentita l'ammissione a soci di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale nei ristretti limiti	
	previsti dalla legge.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	

	ARTICOLO 11	
	Chiunque intenda divenire socio della cooperativa deve	
	presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale	
	domanda contenente:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita residenza e codice	
	fiscale se persona fisica; ragione sociale o denominazione	
	sede legale e luogo di costituzione e dati relativi	
	all'iscrizione al Registro delle Imprese competente se	
	società;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di	
	cui si è in possesso;	
	c) se persona giuridica la giustificazione dei poteri e la	
	qualità del dichiarante;	
	d) l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	del presente statuto;	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato	
	all'interessato ed annotato nel libro dei soci o con	
	provvedimento di rigetto che motivato entro giorni sessanta	
	dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato	
	all'interessato. Entro sessanta giorni del ricevimento della	
	comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che	
	sull'istanza di ammissione si pronunzi l'assemblea.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti	

	dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese	
	di istruzione della domanda di ammissione sia infine ove	
	esistente del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto	
	stabilito in questa materia dall'organo amministrativo e	
	naturalmente all'osservanza dello statuto sociale. Al socio	
	moroso nell'esecuzione dei conferimenti, o inadempiente	
	rispetto alle obbligazioni contratte verso la società, non	
	spetta il diritto di esaminare i libri di cui all'articolo	
	2545 bis. Il socio cessa di essere tale per effetto di morte,	
	di recesso e di esclusione.	
	ARTICOLO 12	
	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.	
	ARTICOLO 13	
	Il recesso del socio cooperatore è consentito:	
	- nei casi previsti dalla legge;	
	- al socio che non sia in grado di contribuire al	
	raggiungimento dello scopo sociale anche in via temporanea;	
	- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	E' vietato il recesso parziale.	
	La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata	
	con raccomandata A/R all'organo amministrativo che deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dal relativo ricevimento	
	comunicandone nei sessanta giorni successivi e sempre con	
	raccomandata A/R al socio il provvedimento di accoglimento o	

di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima della stessa; in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra.

ARTICOLO 14

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'art.2531 c.c.;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge dal contratto dal regolamento ove esistente o dal rapporto mutualistico;
- nel caso che il socio non partecipi consecutivamente a tre assemblee;
- nel caso il socio non versi le quote inizialmente sottoscritte o o quelle sottoscritte in sede di aumento a pagamento del capitale sociale;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso dell'art. 2286 del codice civile;

	- nel caso di cui all'art. 2288 comma 1 del codice civile;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con	
	la società. La relativa delibera va comunicata con	
	raccomandata A/R al socio che, nei sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in	
	Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dall'annotazione del	
	provvedimento nel libro soci che sarà eseguita senza indugio	
	dagli amministratori. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina contestualmente la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 15	
	Il socio receduto o escluso ovvero gli eredi o i legatari del	
	socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota	
	secondo quivi in prosieguo:	
	- rimborso della partecipazione interamente liberata,	
	- rimborso del sovrapprezzo qualora sussista nel patrimonio	
	sociale e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale	
	sociale ai sensi dell'art.2545 quinquies comma 3.	
	La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al	
	netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base	
	al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati o hanno	
	avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto	
	sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società	
	cooperativa entro centottanta giorni dall'approvazione del	

	bilancio. Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi	
	cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in	
	cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di	
	scioglimento del singolo rapporto sociale, ed il relativo	
	valore è devoluto a riserva legale. Il socio uscente o gli	
	eredi di quello defunto sono obbligati verso la società nei	
	limiti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro	
	un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta	
	insolvenza della società.	
	ARTICOLO 16	
	I soci devono adottare le loro decisioni mediante il metodo	
	assembleare. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in	
	conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i	
	soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i	
	diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia	
	riservata ad altri in sede ordinaria o straordinaria nei casi	
	di legge.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a	
	garantire la tempestiva informazione degli argomenti da	
	trattare il loro elenco il giorno il luogo e l'ora	
	dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale	
	risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata	

A/R o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata per
ricevuta dal socio destinatario o mediante fax munito del
rapporto di ricezione. L'assemblea è convocata presso la sede
sociale o in via subordinata nel Comune ove ha sede la società
oppure altrove purchè in Italia. L'avviso di convocazione
conterrà anche disposizioni concernenti la seconda
convocazione fermo restando che questa non può avere luogo nel
medesimo giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 17

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità la
deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa
l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di
voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o
informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione
dell'argomento.

ARTICOLO 18

L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere
convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni
qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio
consolidato e lo richiedano particolari esigenze sociali
connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate
dagli amministratori secondo quanto previsto dalla vigente
normativa.

ARTICOLO 19

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria o in via straordinaria come per la validità delle deliberazioni tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ed in tal caso si applicano le disposizioni di legge. Ogni socio non può rappresentare più di dieci soci. I soci imprenditori individuali possono essere rappresentati anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino nell'impresa del socio. L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in quest'ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all'assemblea il socio che lo ha espresso.

ARTICOLO 20

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritta. Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza

	purchè la votazione risulti espressa con fax recante	
	l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, telex e telegramma. E' altresì ammesso il	
	voto per video conferenza a condizione che sia possibile	
	garantire la contestualità della discussione del voto e della	
	deliberazione. Il voto per corrispondenza e/o quello per video	
	conferenza non vengono computati ai fini della regolare	
	costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione	
	argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno	
	dell'avviso di convocazione. E' vietato il voto segreto.	
	ARTICOLO 21	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, in mancanza dall'amministratore più anziano o	
	unico; in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a	
	maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea	
	di constatare e far constatare la regolarità della	
	costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità	
	dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo	
	svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle	
	votazioni. Il presidente è assistito da un segretario nominato	
	dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni	
	di segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza	
	viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente o	
	dal segretario o dal notaio e riportato in apposito libro.	
	ARTICOLO 22	

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di amministratori da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, la cui nomina avviene con decisione dell'assemblea dei soci fatta eccezione per il primo che è nominato in sede di atto costitutivo nelle persone VISALLI Natala, Presidente, Paradiso Maria Vice Presidente e SPADA Serafina Consigliere; che dichiarano di accettare la carica.

Il compenso dei membri del consiglio e del loro presidente è stabilito annualmente con decisione dei soci. Nel consiglio possono essere nominati soci o non soci; in ogni caso la maggioranza sarà formata da soci cooperatori, ovvero dalle persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; gli amministratori durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

ARTICOLO 23

Al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nonché, attraverso il suo Presidente che la assume, o in mancanza dovuta a impedimento malattia o assenza, al vice presidente, la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta la società di fronte a terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed ha la firma sociale. Il Presidente è autorizzato a riscuotere dalla P.A.o da privati pagamenti di ogni natura e genere e a qualsiasi titolo, rilasciando

	quietanza liberatoria. Il Presidente può mediante procura o	
	delega attribuire alcuni poteri di rappresentanza sociale a	
	terzi.	
	Il consiglio di amministrazione inoltre:	
	decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con	
	l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2528 del codice	
	civile, autorizza o nega la cessione delle quote sociali	
	comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di	
	sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, (il	
	provvedimento di diniego dovrà essere motivato); ha i poteri	
	concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art. 2532 del	
	codice civile.	
	Il tutto oltre che nel rispetto delle disposizioni sopra	
	richiamate anche di quanto previsto per ciascuna singola	
	competenza del presente statuto.	
	Al consiglio altresì compete di decidere la nomina di	
	direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per	
	determinati atti o categorie di atti, con la determinazione	
	delle relative condizioni con l'osservanza dei limiti imposti	
	dalla legge; in particolare è fatto divieto espresso di	
	delegare a chiunque le materie previste dall'art. 2381, i	
	poteri in materia di ammissione recesso ed esclusione dei	
	soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con	
	i soci.	
	ARTICOLO 24	

	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Si prevede la possibilità di	
	riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la	
	contestualità di discussione e deliberazione. Il consiglio	
	delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti	
	la proposta si intende respinta. E' vietato il voto segreto e	
	per rappresentanza.	
	ARTICOLO 25	
	Il collegio sindacale, quando la sua nomina sia obbligatoria,	
	è composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti e	
	funziona nei casi e con le modalità prescritte dalla legge.	
	Il presidente del collegio sarà nominato dall'assemblea.	
	Le riunioni del collegio sindacale possono farsi a mezzo di	
	teleconferenza ove sia garantita la contestualità di	
	discussione e deliberazione.	
	L'elezione dei membri del collegio è fatta in proporzione	
	delle quote possedute.	
	Il collegio dura in carica tre esercizi sociali e comunque	
	decade al momento dell'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina.	
	Il controllo contabile viene esercitato nei modi e nei casi	
	previsti dalle leggi vigenti.	
	ARTICOLO 26	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	

	L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più	
	liquidatori determinandone poteri e compensi.	
	ARTICOLO 27	
	Dichiarato lo scioglimento il patrimonio sociale che risulterà	
	dalla attività di liquidazione sarà devoluto come di seguito:	
	- a rimborso del capitale sociale;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della	
	cooperazione previsto dalla legge n.59/92.	
	ARTICOLO 28	
	Per quanto non previsto dalle norme contenute in codesto atto	
	e dai patti espressi nei regolamenti previsti, si rinvia alle	
	norme del titolo VI del libro quinto del codice civile ed in	
	quanto compatibili alle norme previste dalla legge per le	
	società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 29	
	Le spese del presente atto e conseguenti poste a carico della	
	costituenda società ammontano ad euro mille	
	Richiesto io Notaio ha ricevuto il presente atto, del quale ho	
	dato lettura, alle comparenti, le quali lo approvano	
	dichiarandolo conforme alla propria volontà.	
	Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in parte	
	a mano da me personalmente su di sei fogli per pagine ventitrè	
	fin qui	
	Firmato: Visalli Natalia, Paradiso Maria, Spada Serafina,	
	Sofio Rio Notaio - impronta del sigillo	